

R.G. n° [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Patti
Sezione Civile

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 189 e 281-*quinquies* c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-*bis* comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° [REDACTED]

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]) – Avv. [REDACTED] (per [REDACTED] soltanto ex art. 85 c.p.c.)

opponenti

E

[REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), a mezzo procuratore speciale [REDACTED] –
[REDACTED] – Avv. [REDACTED]

opposta

Conclusioni di parte opponente:

- 1) Ammettere in rito la presente opposizione.
- 2) Ritenere e dichiarare che [REDACTED] non ha fornito – in sede monitoria - prova della sua legittimazione ad agire in favore dell'asserita titolare del credito, [REDACTED]
- 3) Per l'effetto, revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo.
- 4) Subordinatamente, ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità - ex artt. 1418 c.c. e 1344 c.c. - del contratto di mutuo azionato in monitorio e,



conseguentemente, annullare e/o dire illegittimo con qualsiasi statuizione l'opposto decreto ingiuntivo.

- 5) Ancora in via più subordinata, previa rideterminazione degli interessi, ritenere e dichiarare che l'eventuale credito della [redacted] è inferiore a quello per cui è ingiunzione, revocando in ogni caso l'opposto decreto ingiuntivo.
- 6) Ritenere e dichiarare non dovute le spese del procedimento monitorio.
- 7) Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio.

Conclusioni di parte opposta:

"Nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare l'efficacia e la validità dei Contratti di Apertura di Credito in Conto Corrente e di Mutuo Chirigrafario sottoscritti dai Debitori - Opponententi e delle clausole e condizioni in essi contenute, approvate, autorizzate e sottoscritte dai contraenti e, per l'effetto, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo n. [redacted] con conseguente condanna dei Sig. [redacted] e [redacted] al pagamento delle somme ingiunte, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale come da contratto dal di del dovuto e fino a saldo avvenuto, nonché al rimborso delle spese legali della fase monitoria siccome liquidate nel D.I. opposto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. [redacted] con il quale la Banca opposta intimava loro il pagamento della somma capitale di € 120.000,00 oltre accessori, a titolo di rate scadute ed a scadere del contratto di mutuo del 11/12/2012, dell'originario importo di € 135.000,00.

Gli opponenti eccepivano:

- la mancanza di prova della legittimazione attiva di [redacted], asserita procuratrice dell'opposta;
- la nullità derivata del contratto di mutuo ex art. 1418 e 1344 c.c. perché stipulato in frode alla legge, essendo stato voluto dalla banca per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente n. [redacted] acceso presso la stessa da [redacted] e garantito da [redacted] esposizione in realtà dovuta all'applicazione di interessi non pattuiti espressamente e forse anche usurari,



illegittima applicazione dell'anatocismo, addebito di commissioni di massima scoperto non dovute e di giorni valuta non pattuiti;

- l'illegittima applicazione degli interessi secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.;
- l'applicazione di interessi comunque eccessivi, da ridurre ex art. 1384 c.c.

Il procuratore degli opposenti comunicava successivamente la rinuncia al mandato nei confronti di [REDACTED], il quale non provvedeva però alla sostituzione, determinandone l'ultrattività ai soli effetti dell'art. 85 c.p.c.

Si costituiva la Banca opposta, contestando il dedotto avverso e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

In particolare, la Banca deduceva:

- la legittimazione della procuratrice [REDACTED] in virtù dell'atto pubblico del 17/02/2017 (poi depositato agli atti nel corso del giudizio);
- l'espressa previsione, nel contratto di conto corrente redatto in forma scritta, del tasso debitore e del tasso moratorio, a fronte peraltro di tassi soglia antiusura sempre superiori in costanza di rapporto;
- la corretta applicazione, in base alla normativa vigente, della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi del conto corrente;
- la legittima applicazione al contratto di mutuo di un piano di ammortamento alla francese.

Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., [REDACTED] eccepiva altresì la nullità, rilevabile d'ufficio, della fideiussione c.d. *omnibus* rilasciata a garanzia dell'eventuale scoperto di conto corrente, per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005.

La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-*bis* comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.

L'opposizione è infondata.

Superata la questione della legittimazione attiva attraverso la produzione della procura speciale, la problematica principale riguarda l'eccepita nullità del contratto di mutuo perché in frode alla legge ex art. 1344 c.c., essendo stato stipulato per consolidare un'esposizione debitoria derivante da un precedente rapporto a sua volta affetto da nullità, in tal modo aggirando le norme imperative che tali nullità comminano.

Trattasi di questione diversa da quella della mera stipula di un mutuo c.d. solutorio, la cui legittimità è stata recentemente ribadita da Cass. S.U. 5841/2025, in quanto



caratterizzata da un *quid pluris*, rappresentato dalla volontà dei contraenti di eludere norme di legge di natura imperativa.

Sul punto, la giurisprudenza (cfr. Trib. Brindisi 04/12/2006; C. App. Napoli 151/2020; Trib. Pescara 692/2020; Cass. 4695/2021) ha più volte ritenuto che il contratto possa ritenersi nullo – a seconda dei casi, per difetto o per illiceità della causa concreta – qualora si accertino:

- il duplice requisito di una nullità del rapporto precedente, derivante dalla violazione di una norma imperativa, e della strumentalità del mutuo ad eludere tale norma (illiceità della causa);
- oppure l'inesistenza della passività oggetto di consolidamento, tale da privare il mutuo della sua causa concreta (mancanza di causa).

A tale ultimo proposito, va precisato che non ogni possibile discrasia dell'esposizione debitoria relativa al primo rapporto, rispetto a quella considerata dalle parti al momento della stipula del secondo atto, è idonea a riverberarsi automaticamente sulla causa del mutuo, bensì esclusivamente un'eventuale differenza di entità tale da privare quest'ultimo della specifica funzione voluta dalle parti.

Le contestazioni del rapporto pregresso fondate su motivi diversi dalla nullità per violazione di norme imperative – come ad esempio le doglianze attinenti all'addebito di voci contrattualmente non previste, o previste in misura diversa – non possono quindi costituire motivo per mettere in discussione il rapporto di mutuo, ove non risultino di entità tale da privarlo, in concreto, della specifica finalità pratica perseguita dalle parti; contestazioni non di tale portata potranno eventualmente giustificare, ove ne sussistano i presupposti, un'azione di ripetizione delle somme versate in eccesso in adempimento al rapporto pregresso, ma risulteranno inidonee ad intaccare la validità del mutuo.

Oggetto del presente giudizio non può pertanto essere l'esatto accertamento della passività del conto corrente, bensì esclusivamente di eventuali passività derivanti da nullità, che potranno fondare una pronuncia di nullità derivata (totale o parziale) del mutuo, ovvero di passività dovute ad altre ragioni, ma di entità complessivamente tale da incidere direttamente sulla causa concreta del mutuo, facendo venir meno ogni sua ragione d'essere.

Nel caso di specie, la documentazione prodotta e le risultanze della ctu espletata in corso di giudizio escludono che il contratto di mutuo possa essere considerato nullo.

Quanto all'anatocismo, le condizioni contrattuali risultano conformi alla normativa vigente al momento della stipula; né d'altro canto, gli opposenti hanno sollevato alcuna specifica contestazione sul punto.



Quantum alla corretta applicazione della L. 108/1996, il ~~che, con conclusioni che si~~ ritiene di condividere, ha motivatamente escluso che vi sia stato il superamento originario o sopravvenuto del tasso soglia.

Per quanto riguarda l'asserita nullità del mutuo per aver adottato un piano di ammortamento c.d. alla francese, Cass. S.U. 15130/2024, dirimendo un precedente contrasto insorto nella giurisprudenza di merito, ha ritenuto che *"In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti"*; successivamente Cass. 7382/2025 ha precisato che *"In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire"*.

In merito all'eccepta nullità delle c.d. fideiussioni *omnibus*, Cass. SU 41994/2021 ne ha escluso la radicale nullità, affermando che *"I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -*



salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”

Non sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 1384 c.c., norma che consente di ridurre la penale prevista da apposita clausola ove ritenuta manifestamente eccessiva in relazione all'interesse del creditore all'adempimento, e che per la giurisprudenza di legittimità è applicabile anche agli interessi convenzionali di mora, aventi la medesima funzione di liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento (cfr. Cass. 26286/2019). Invero, il tasso pattuito nel caso di specie, pari al 12,25%, oltre ad essere ampiamente al di sotto del tasso soglia antiusura del 18,9125% (per come accertato dal ctu) non appare manifestamente eccessivo, risultando peraltro superiore di appena due punti percentuali al tasso di interesse corrispettivo del 10,25% contrattualmente previsto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico degli opposenti in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 9.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.

Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico degli opposenti in solido.

P. Q. M.

Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° [redacted] del Registro Generale Contenzioso, così decide:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. [redacted]
- 2) condanna gli opposenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 9.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
- 3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico degli opposenti in solido.

Patti, 10/09/2025

Il Giudice
Dott. Giovanni Genovese

